



Comune di Porcari

prov.di Lucca
piazza Felice Orsi n° 1 – 55016 Porcari
tel.058321182 fax. 0583297564
p.iva 383070463
Servizio Assetto del Territorio

Regolamento inerente gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

***Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 64 del 13/07/2010
Modificato come da delibera di Consiglio Comunale nr. 39 del 31/07/2013***

Documento redatto dal Servizio Urbanistica

Il Sindaco: Alberto Baccini

L'Assessore all'Urbanistica: Leonardo Fornaciari

Responsabile del Servizio Assetto e Tutela del Territorio: Arch. Aldo Gherardi

Luglio 2013

FINALITA'

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'inserimento sul territorio degli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili. Giova ricordare che l'Italia ha approvato importanti protocolli ambientali internazionali aderendo alla ormai famosa formula 20-20-20. Questo strumento regolatorio permetterà anche alla nostra comunità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi sopracitati.

Le fonti rinnovabili sono senza dubbio una alternativa epocale per ridurre in modo sensibile il "carico ambientale", diminuendo la dipendenza energetica dai combustibili fossili, costruendo sul serio uno sviluppo sostenibile e rappresentano anche una opportunità economica da non disdegnare sempre nel rispetto e nella tutela delle realtà rurali e paesaggistiche di cui è dotato il nostro territorio comunale.

Nel territorio comunale, ad eccezione delle zone tutelate dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs nr 42 del 22/01/2004, così come individuato dalla tavola QP-Tavola 1-INDIVIDUAZIONE DEI VINCOLI, allegata al presente regolamento facendone parte integrante e con salvezza dei diritti dei terzi, è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (F.E.R.) con soglie di potenza elettrica installata riportate di seguito:

- 1) **per gli impianti eolici**: non superiore a 10 (dieci) KiloWatt;– (le altezze massime dell'aerogeneratore compresa la parte rotante debbono coincidere con quelle max in gronda previste per gli immobili).
- 2) **per gli impianti a fonte idraulica**: non superiore a 100 (cento) KiloWatt;
- 3) **per gli impianti a biomasse**: non superiore a 20 (venti) KiloWatt;
- 4) **per gli impianti alimentati a gas di scarica**, o gas residuati dei processi di depurazione o biogas: non superiore a 20 (venti) KiloWatt.
- 5) **per gli impianti solari fotovoltaici**, da realizzarsi a terra: non superiore a 1 (uno) MegaWatt. Per questi tipi di impianti nel caso di installazione sopra tetti sia esistenti che da realizzare è consentito il superamento del predetto limite di potenza elettrica installata. E' permessa la realizzazione di impianti fotovoltaici solo ed esclusivamente sopra tetti sia esistenti che da realizzare anche nelle zone ricadenti nel vincolo paesaggistico individuato dall'art. 142 del D. Lgs nr 42 del 22/01/2004.

Possono essere consentite deroghe a quanto sopra per impianti di comprovato interesse pubblico la cui rilevanza deve essere deliberata dal Consiglio Comunale.

Sono altresì consentiti, ad eccezione delle suddette zone tutelate dal vincolo paesaggistico ai sensi dell' art. 142 del D. Lgs nr 42 del 22/01/2004 , impianti di produzione di energia da F.E.R. come **attività connessa a quella agricola** e impianti per la produzione di energia elettrica F.E.R. nei limiti di potenza nominale sopracitati in regime di **libera vendita**, questi ultimi fino al raggiungimento di una potenza elettrica complessiva installata sul territorio comunale di **7,0 (sette) MegaWatt**. La potenza elettrica complessiva installata verrà calcolata tenendo conto anche della potenza degli impianti F.E.R. attivi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Le potenze elettriche degli impianti F.E.R. realizzati su tetti e/o coperture non saranno considerati nel calcolo della potenza elettrica complessiva installata sul territorio.

Per gli impianti F.E.R. non connessi ad attività agricola, si intende che la modifica temporanea della destinazione d'uso del terreno utilizzato quale "zona agricola con speciale destinazione produttiva" decadrà con la cessazione dell'utilizzo dell'impianto.

Al fine di incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è consentita, senza eccezioni di zone, e in osservanza al vigente R.U. e nel rispetto delle prescrizioni degli enti preposti, la realizzazione di posti auto con pensiline fotovoltaiche, da ubicare nell'area di pertinenza degli immobili, nel rispetto delle sopradette condizioni, e con le seguenti indicazioni:

- n. 3 posti auto (dimensione max. mq. 15 cadauno) per ogni unità abitativa;
- senza limite di potenza per strutture commerciali, direzionali, artigianali, turistico – ricettive ivi incluse le attività agrituristiche;

Tutti gli impianti di produzione di energia da F.E.R. dovranno essere localizzati nel rispetto della struttura ambientale e paesaggistica del luogo di riferimento, senza utilizzo di strutture in calcestruzzo se non quelle strettamente necessarie all'esercizio dell'impianto di produzione, avere allacci alla rete elettrica locale e di distribuzione completamente interrati e rispettare la maglia poderale esistente non andando a modificare la rete viaria e la rete scolante; dovranno altresì essere previste opere di mitigazione per gli inserimenti paesaggistico-ambientali e sottoscritta apposita convenzione (sulla base dello schema approvato dalla Giunta Comunale che indicherà l'ubicazione dell'impianto, gli interventi e le garanzie per la rimozione, le opere di mitigazione).

Gli impianti di produzione da F.E.R. realizzati con contratto di libera vendita, ad eccezione di quelli approvati come attività connessa a quella agricola, dovranno contemperare i seguenti obblighi: il soggetto proponente dovrà sottoscrivere, prima del deposito della DIA, apposita convenzione, (sulla base dello schema approvato dalla Giunta Comunale) che regolerà i rapporti con l'Amministrazione Comunale, indicherà l'ubicazione dell'impianto, gli interventi e le garanzie per la rimozione, il ripristino dei luoghi, le opere di mitigazione e di corretto inserimento paesaggistico-ambientale ed inoltre:

il soggetto proponente dovrà corrispondere ogni 50kw di potenza elettrica installata 1kw di potenza elettrica di benefit a favore del Comune di Porcari secondo la schema seguente:

Potenza elettrica installata dal richiedente	Potenza elettrica dell'impianto da realizzare su proprietà comunale
50 Kw	esente
100 Kw	2 Kw
500 Kw	10 Kw
999 Kw	19,98 Kw

realizzando a sua cura e spese uno dei seguenti impianti:

a) un impianto di produzione da fonti energetiche rinnovabili su proprietà comunale (*impianto: fotovoltaico, eolico, ecc.*);

b) un intervento che incida sulla diminuzione dei consumi energetici di edifici pubblici comunali (*sostituzione delle caldaie o della rete di distribuzione del calore con sistemi a più alta efficienza, montaggio di sistemi di regolazione della temperatura, installazione di sistemi solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, etc.*);

c) un intervento che possa aumentare il rendimento della pubblica illuminazione anche degli edifici pubblici (installazione di riflettori a basso consumo energetico, installazione di riflettori alimentati con pannello fotovoltaico, etc etc);

d) un intervento che possa incidere positivamente sulla qualità dell'aria e del contesto ambientale (donazione di veicoli elettrici, ibridi, etc etc).

Gli interventi di cui ai punti b, c, d, ove realizzati devono essere economicamente equivalenti all'intervento descritto al punto a.